

Dal 1 gennaio 2014, in attuazione del **DPR n. 137 del 7 Agosto 2012**, è **obbligatorio anche per gli Architetti l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo.**

A disciplinare le modalità, le condizioni, e quanto riguarda l'attuazione del sopracitato articolo del D.M. 137/2012, sono il **REGOLAMENTO** (Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, in attuazione dall'art. 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137), e le **LINEE GUIDA** (Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo).

Per il primo triennio di sperimentazione (2014-2016) **ciascun iscritto è tenuto ad acquisire n. 20 crediti per anno** e per un totale di **n. 60 nel triennio**; nel triennio successivo l'obbligo sarà di **n. 90 CFP** (crediti formativi professionali).

Con l'eccezione di alcuni casi previsti dall'art. 7 delle Linee Guida, l'obbligo si applica a tutti iscritti all'Albo professionale.

CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI PER GLI ISCRITTI

OBBLIGHI

Per il triennio 2014/2016 tutti gli iscritti all'Albo hanno l'obbligo acquisire almeno 60 crediti formativi, con un minimo annuo di 10 crediti, di cui almeno 4 crediti sui temi della Deontologia Professionale e/o dei Compensi Professionali. I corsi di formazione accreditati presso il C.N.A. ai sensi dell'art. 8 del Regolamento attribuiscono un credito formativo per ogni ora di corso, con un massimo di 15 crediti per ogni singolo corso anche per corsi di durata superiore a 15 ore.

Il corso viene riconosciuto valido se la frequenza non è inferiore all'80% di quella prevista, prevedendo eventualmente la riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale a quanto realmente svolto.

Fanno eccezione i corsi in cui l'80% della durata complessiva sia pari o superiore a 15 ore, in questo caso si attribuiscono comunque 15 crediti ove non sia prevista la prova finale di verifica.

Ad ogni modo, le ore mancanti possono essere recuperate iscrivendosi successivamente ad analogo corso.

RIASSUMENDO SUI CREDITI FORMATIVI

Sono **obbligatorie** in attuazione del DPR 137/2012 e del Regolamento pubblicato sul Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia n. 17 del 15/09/2013, in tale contesto normativo la **formazione professionale obbligatoria si traduce e si realizza ai sensi dell' art.7 del D.P.R. 137/2012 e dell' art. 5 del Regolamento** per l' **aggiornamento e sviluppo professionale continuo** attraverso attività formative che possono essere svolte anche fuori dall' Italia che hanno per oggetto tematiche relative allo svolgimento dell'attività professionale.

Tutte le **attività** si sintetizzano attraverso:

- **partecipazione a corsi** di formazione per i quali è prevista **anche** la **modalità on-line e-learning** ove espressamente indicato;
- **partecipazione a** master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti **validati ed accreditati presso il CNAPPC**;
- tutte le altre **attività ed eventi individuati** autonomamente **dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali**.

PIANO DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

Ogni anno, non oltre il mese di febbraio, ciascun iscritto dovrà compilare, in forma cartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall'Ordine territoriale e predisposto dal C.N.A.P.P.C, nel quale risulti il percorso formativo relativo all'anno precedente, specificandone eventi seguiti ed attività svolte.

A compimento di ogni triennio l'attività formativa effettivamente svolta dovrà essere autocertificata dall'iscritto.

I controlli di conformità e regolarità delle attività formative possono essere eseguiti dal Consiglio dell'Ordine entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.

L'iscritto è tenuto a trattenere la documentazione, per eventuale successiva esibizione, comprovante la partecipazione e/o l'attività valida al conferimento dei crediti.

CREDITI FORMATIVI PER I NEO ISCRITTI

I neoiscritti hanno l'obbligo formativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine, ad ogni modo l'interessato ha la facoltà di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

ACCREDITAMENTO A POSTERIORI DI ALTRE ATTIVITA'

Altre attività concorrono all'attribuzione di crediti formativi ed agli Iscritti che “LO DOCUMENTINO ADEGUATAMENTE” l' OAPPC PA riconosce i seguenti crediti:

- **visite documentate a mostre** di architettura di alto profilo culturale (storico, professionale, dibattito architettonico): 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali;
- **visite guidate a luoghi o a siti di interesse** storico, archeologico, ambientale, paesaggistico, urbano **organizzate/promosse dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali**: 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali.
- **monografie, articoli e saggi** scientifici o di natura tecnico-professionale, **pubblicazione di progetti** derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali);
- **viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali**: 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali.
- **partecipazione attiva di iscritti all'Ordine**, ad eccezione degli organi eletti, alle **commissioni, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, docenti formatori se non retribuiti**, attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: 1 cfp per ogni singola seduta.

Attraverso le **attività su esposte** è possibile **OTTENERE UN MASSIMO DI 24 CREDITI NEL TRIENNIO 2014/2016**. L'iscritto è tenuto a trattenere la documentazione, per eventuale successiva esibizione, comprovante la partecipazione e/o l'attività valida al conferimento dei crediti.

ATTIVITA' FORMATIVA ESEGUITA PRESSO ALTRI ENTI O ALL'ESTERO

L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini o dal Consiglio Nazionale APPC, ivi compresa la formazione ON-line, o attività formative svolte all'estero, comporta il versamento delle spese di segreteria sia dell'ordine territoriale, sia dell'organizzazione nazionale e ministeriale, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale per il riconoscimento dei crediti.

E' competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine **il professionista dovrà inviare al proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile** attestante l'avvenuta partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell'attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc).

L'Ordine territoriale provvederà a trasmettere, previa sommaria valutazione, **la richiesta al C.N.A.P.P.C.** entro il termine di giorni 15 dal ricevimento.

Il C.N.A.P.P.C., a seguito di valutazione ed istruttoria, **comunicerà all'Ordine territoriale entro 60 giorni** dalla ricezione dell'istanza, **il numero dei crediti formativi attribuiti.**

ATTIVITA' FORMATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nel rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti i dipendenti pubblici possono partecipare a progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, in tal caso tali progetti devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'Ordine ed alla relativa validazione al CNA, che li valuterà in termini di crediti formativi, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Si ricorda che per i dipendenti pubblici valgono le medesime soglie minime di crediti formativi previsti per i liberi professionisti (60 nel triennio)

ESENZIONI

Su istanza dell'interessato il Consiglio dell'Ordine può esonerare l'iscritto, anche in maniera parziale, dallo svolgimento dell'attività formativa **nei seguenti casi**:

- **maternità per un anno formativo**; è comunque garantito il diritto all'aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l'iscritta ritiene opportuno partecipare;
- **malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia**, che determinino **l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi**; al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio l'iscritto dovrà produrre certificato medico;
- **altri casi di documentato impedimento** derivante da cause di forza maggiore;
- **raggiunti limiti di età**: per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età;
- **gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni**, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una **dichiarazione nella quale l'iscritto**, sotto la propria personale responsabilità, **sostenga di**:
 - . non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
 - . non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
 - . non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L'esenzione di cui ai punti precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo, non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Casi particolari, su domanda dell'iscritto interessato, possono portare all'esonero dall'attività di aggiornamento professionale, previa apposita delibera consiliare motivata.

PREMIALITÀ e SANZIONI

Premialità

L'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:

- documento di regolarità formativa a cadenza annuale;
- registrazione dell'attività formativa nel Registro Unico;
- comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento;
- comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra e in quali settori.

Sanzioni

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce **illecito disciplinare** ai sensi dell'**art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137**.

L'**Ordine** territoriale, mediante il **Consiglio di Disciplina**, è tenuto all'avvio dell'**azione disciplinare** in conformità al **Codice Deontologico vigente**, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Per quesiti SPECIFICI e di carattere GENERALE, invitiamo gli iscritti a consultare le Faq appositamente predisposte e in caso di incomprensione o non risoluzione dei quesiti ad inviarli all'indirizzo:

oappcpa.palermo@archiworldpec.it per una corretta ed esaustiva valutazione.

Il Consiglio